



Città di Orbassano

■ UFFICIO TECNICO - LLPP

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Prot. n° 1362 del 17/01/12

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA, (AI SENSI DELL'ART. 160-BIS DEL D.LGS. n. 163/06 E S.M.I.), PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO E LA SUCCESSIVA MANUTENZIONE DI 15 (quindici) IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 866.92 kW_p DA REALIZZARSI SU COPERTURE DI EDIFICI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI ORBASSANO (TORINO) – RICHIESTE CHIARIMENTI

12. Domanda:

“Nell'allegato **1a** al Disciplinare di gara, nel modello da compilare a cura del Soggetto Finanziatore, al punto 13) viene richiesto di indicare *“le generalità dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza ... omissis ... e che nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) c) e m-ter) del Dlgs 163/2006”*, e nel successivo punto 14) viene riportato di indicare *“le generalità dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ... omissis ... e che nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006.*

Con la presente siamo a chiedervi di verificare e confermare la correttezza dei punti su citati in virtù delle modifiche legislative avute con il Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010 del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 163/2006) e con il Decreto - Legge n. 70/2011, e di pubblicare le opportune rettifiche nei tempi utili alla valutazione della partecipazione alla procedura indetta. “

Risposta:

Allegato 1a, punti 13 e 14. Correttamente, in base al dettato dell'art. 4, comma 2, lett. b) del D.L. 13/5/2011, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione 12/7/2011 n. 106, è prevista la riduzione da 3 anni ad 1 anno del periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs 163/2006.

La relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea, sul punto, che *«ciò consente, da un lato, di ridurre l'entità di contenzioso derivante dall'esclusione dalle gare per tali motivi, garantendo,*



dall'altro, il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione dalle cariche di soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare».

La scrivente Amministrazione aderisce alla richiesta di pubblicazione delle opportune rettifiche, pur evidenziando che, come disposto dall'art. 46 del D. Lgs 163/2006 *"Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati"*. Ciò implica, come esposto dall'A.V.C.P. - Documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" che *"le clausole di bandi e lettere invito, che prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara"*.

13. Domanda:

"Sempre in riferimento all'allegato **1a** al punto 13), precisamente in merito alla dichiarazione sulla *"non sussistenza nei propri confronti delle condizioni di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006"* siamo a chiedere se è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva non cumulativa, ma una per ciascun Soggetto munito di potere di Legale Rappresentanza della Società; nel caso affermativo avete un modello di riferimento da seguire, oppure possiamo svilupparlo noi, in conformità alle disposizioni di legge? "

Risposta:

Si richiama in materia quanto espresso dall'A.V.C.P. con il Parere di precontenzioso n. 134 del 07/07/2010 - PREC 98/10/S, secondo il quale:

"Con riguardo alle dichiarazioni di cui all'art. 38, co. 1, lett. c, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, al legale rappresentante è consentito produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. Pertanto, ad eccezione di tali ipotesi, deve ritenersi che gli altri soggetti (direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e soggetti cessati dalla carica nell'ultimo triennio, per i quali non ricorrano circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione) siano tenuti a rendere personalmente la dichiarazione in questione, considerato che si tratta di soggetti che fanno parte della compagine dell'operatore economico concorrente e che non sussistono ostacoli in ordine all'acquisizione della loro autodichiarazione. In tali ipotesi, pertanto, non si rinvergono ragioni per ritenere che le autodichiarazioni personali debbano o possano essere sostituite da una dichiarazione che, in quanto sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, non può che avere ad oggetto circostanze relative a terzi e, quindi, è resa "per quanto a conoscenza" del dichiarante, con conseguente rischio per la stazione



Città di Orbassano

■ UFFICIO TECNICO - LLPP

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

appaltante di acquisire informazioni inesatte o incomplete, seppure rese in buona fede (cfr. parere dell'Autorità n. 99 del 13 maggio 2010)."

La normativa vigente non impone che la dichiarazione sostitutiva sia unica, mentre rileva la sua completezza e l'adempimento delle prescrizioni normative in materia, rappresentate nella specie delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006.

Non è prescritta altresì l'adozione di un modello predefinito, né ne vengono forniti nel bando, per cui il concorrente può legittimamente svilupparlo in conformità alle disposizioni di legge.

Sarà poi l'amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale tecnico ad essa spettante, con adeguata e congrua motivazione, a compiere le dovute valutazioni e, nel rispetto del già citato art. 46, a disporre eventualmente l'esclusione del concorrente.

14. Domanda:

"A seguito di quanto sopra esposto, in attesa di un Vostro cortese riscontro alle richieste di chiarimento inviate, siamo a chiedere se è possibile avere un periodo di proroga di almeno 15 giorni sul termine di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione, al fine di poter presentare la nostra miglior offerta."

Risposta:

La scrivente amministrazione, considerato:

- la natura sostanzialmente formale delle pur corrette notazioni di cui sopra;
- la necessità che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture debbano comunque garantire la qualità delle prestazioni e il loro svolgimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- la sussistenza, nella specie, di un prevalente interesse pubblico al contenimento dei tempi della procedura al fine di consentire il riconoscimento agli impianti la cui realizzazione è oggetto del presente bando delle tariffe GSE vigenti per il primo semestre dell'anno 2012;

ritiene di non concedere la proroga del termine di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione.

ORBASSANO, 17/01/2012

IL DIRIGENTE III SETTORE

Arch. Valter MARTINO